

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 05/P/2023

Rimini, li 7 luglio 2023

OGGETTO

- Credito d'imposta energia elettrica e gas per il II trimestre 2023
- Adeguamento entro il 2 ottobre 2023 dei registratori di cassa in vista della lotteria degli scontrini istantanea
- Proroga dei termini in materia di "tregua fiscale"

INDICE:

1	CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL II TRIMESTRE 2023.....	1
2	ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2023 IN VISTA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ISTANTANEA	3
3	PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI "TREGUA FISCALE".....	3

1 CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL II TRIMESTRE 2023

L'art. 4 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. Decreto Bollette, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56) ha esteso anche al secondo trimestre 2023 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. L'estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da una diminuzione delle aliquote, in misura pari a 25 punti percentuali in meno rispetto alle aliquote che hanno caratterizzato il primo trimestre 2023.

Nel dettaglio, le misure previste sono le seguenti:

- Credito d'imposta per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza di disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al **10%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 (nel trimestre precedente era del 35%);
- Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese "non gasivore", in misura pari al **20%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici (nel trimestre precedente era del 45%).

Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia, vale a dire **l'incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh** della componente energia elettrica, va valutato sulla base della media del **primo trimestre 2023**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al **primo trimestre dell'anno 2019**, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il contributo per l'acquisto di gas naturale spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al **primo trimestre 2023**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al **primo trimestre dell'anno 2019**.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato, già collaudata sui contributi spettanti nel 2022, anche in relazione ai crediti di imposta del secondo trimestre 2023, qualora "l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019".

Non appena calcolati, i crediti spettanti si potranno utilizzare in compensazione nei modelli F24 tramite i nuovi codici tributo rispettivamente denominati

- **codice 7016** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (**secondo trimestre 2023**) - art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- **codice 7018** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (**secondo trimestre 2023**) - art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa (2023), nel formato "AAAA".

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che i suddetti crediti devono in ogni caso essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, come i due crediti d'imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, non necessitano della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che i crediti possono essere compensati, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Le scritture di rilevazione contabile dei due crediti d'imposta sono le seguenti:

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta energia elettrica imprese non energivore Cod. 7016 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (2° trimestre 2023) ex art. 4, c. 3, del DL n. 34/2023		

Data del primo utilizzo del credito		
Credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore (Voce C.II.5-bis dello S.P. – Crediti tributari)	a	Contributo in c/esercizio non tassato per credito d'imposta gas naturale imprese non gasivore Cod. 7018 (Voce A.5 del C.E.. – Altri ricavi e proventi)
Per rilevazione del credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (2° trimestre 2023) ex art. 4, c. 5, del DL n. 34/2023		

È prevista la facoltà di cessione per intero del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

2 ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA ENTRO IL 2 OTTOBRE 2023 IN VISTA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Istantanea

L'art. 18 del D.L. 36/2022 ha introdotto diverse novità nel concorso nazionale della lotteria degli scontrini, demandandone l'attuazione a uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Una delle più significative riguarda l'introduzione della lotteria "istantanea" che dovrebbe consentire di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella "differita" (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali).

In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943/2023.

L'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, dovrà essere portato a termine **entro il 2 ottobre 2023**; per questo motivo è necessario prendere quanto prima contatti con il fornitore del servizio per pianificare la procedura di adeguamento per tempo.

Al fine di consentire l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi alle novità introdotte dal citato art. 18 del DL 36/2022, il D.L. "Aiuti-quater" (la cui legge di conversione è stata pubblicata il 17 gennaio 2023 in Gazzetta Ufficiale), ha previsto, all'art. 8, la possibilità di ottenere un contributo, che verrà concesso sotto forma di **credito d'imposta** e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il credito, che potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 e non sarà soggetto alle limitazioni di carattere generale (di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007), sarà fruibile a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti verrà annotata nel registro degli acquisti. Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito "con modalità tracciabile". Il codice tributo da utilizzare è il 7032.

N.B. Si segnala tuttavia che il provvedimento direttoriale 231943, pubblicato il 23 giugno 2023, ha stabilito che il credito non sarà fruibile, con **integrale scarto** del relativo F24 in cui viene esposto in compensazione, se il plafond residuo stanziato risulterà incapiante: il riconoscimento avviene infatti secondo l'ordine cronologico di presentazione degli F24.

Occorrerà dunque monitorare attentamente l'esito di presentazione del modello F24 in cui verrà effettuata la compensazione dell'eventuale credito spettante poiché in caso di scarto, ogni altro importo a debito presente nel modello risulterebbe omesso (con applicazione delle relative sanzioni) se non ripresentato entro i termini. **Morale: meglio non rischiare per 50 euro.....**

3 PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI "TREGUA FISCALE"

Con l'approvazione e la conversione in legge del succitato "decreto bollette" (D.L. 30 marzo 2023 n. 34), sono state varate, oltre alle misure a sostegno di famiglie ed imprese contro il caro bollette, anche significative modifiche ai numerosi istituti "condonistici" previsti dalla Legge di bilancio n. 197/2022, peraltro già illustrati nel par. 2.1 della nostra Circolare n. 01/P/2023 del 22/01/2023. Si riassumono quindi le principali misure riguardanti, nello specifico, le sanatorie introdotte dalla Legge di bilancio in materia di "Tregua fiscale":

- **Sanatoria delle irregolarità formali** (par. 2.1.1 della Circolare n. 01/P/2023): il nuovo termine per il versamento in un'unica soluzione (o della prima rata) della sanzione fissa di euro 200 per anno d'imposta è fissato al 31/10/2023 in luogo del 31/03/2023. Resta invece fissato per il 31/03/2024 il termine della seconda rata. Ricordiamo che la definizione non si perfeziona solo con il pagamento, in quanto è necessaria anche la rimozione delle irregolarità. Tale adempimento, deve essere effettuato entro il termine per il pagamento della seconda rata e pertanto entro il 31 marzo 2024.

- Ravvedimento speciale: il nuovo termine è stabilito al 30/09/2023 in luogo del precedente termine del 31/03/2023. Vengono rivisti anche i termini di versamento, in caso di rateazione, prevedendo un nuovo set di otto scadenze (30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024). Restano invece dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
- Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione: il termine, prima fissato al 30/06/2023 è stato differito al 30/09/2023
- Definizione agevolata delle liti pendenti: Il termine per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti nel caso di definizione agevolata delle liti pendenti viene differito al 30.09.2023, in luogo del precedente termine del 30.06.2023. Vengono rivisti anche i termini per il pagamento in caso di opzione per la rateazione: ferma restando la possibilità di richiedere un numero di 20 rate se l'importo da pagare supera 1.000 euro, ora le rate successive alle prime tre possono anche essere suddivise in un massimo di 51.
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: Il termine per la definizione dell'accordo, inizialmente fissato al 30.06.2023, è stato differito al 30.09.2023.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini